

**STATUTI**

**HELVETAS Swiss Intercooperation**



Photo: Simone B. Opladen



**HELVETAS**  
Swiss Intercooperation

<b>I. Nome, sede, scopo .....</b>	<b>3</b>
<b>II.Soci .....</b>	<b>4</b>
<b>III.Organi .....</b>	<b>5</b>
<b>A.L'Assemblea generale.....</b>	<b>5</b>
<b>B. Il Comitato centrale .....</b>	<b>7</b>
<b>C. La Direzione.....</b>	<b>9</b>
<b>D. I Gruppi regionali.....</b>	<b>10</b>
<b>E. L'Organo di revisione.....</b>	<b>11</b>
<b>F. L'Istanza arbitrale.....</b>	<b>11</b>
<b>IV. Disposizioni finali .....</b>	<b>12</b>

## I. Nome, sede, scopo

### Art. 1

#### Nome e sede

(1) Con il nome

#### **HELKETAS Swiss Intercooperation**

è costituita un'associazione laica e politicamente neutra ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero, con sede a Zurigo. L'associazione è iscritta al Registro di commercio.

(2) L'associazione rispetta e considera, nelle diverse composizioni dei suoi organi e nell'utilizzazione dei suoi mezzi, la pluralità linguistica, culturale e confessionale della Svizzera.

(3) L'associazione ha Sedi permanenti, dipendenti dalla Direzione di Zurigo, in altre regioni del Paese.

(4) L'associazione può avere rappresentanze all'estero.

### Art. 2

#### Scopo

(1) HELKETAS Swiss Intercooperation contribuisce attivamente al miglioramento delle condizioni di esistenza di comunità economicamente e socialmente sfavorite in Africa, in America latina e in Asia e alla preservazione delle loro basi vitali. In Svizzera e nel mondo, la sua azione tende a eliminare le cause delle ineguaglianze e fa appello alla solidarietà internazionale della popolazione svizzera.

(2) Helvetas consegue questo scopo esercitando in particolare le seguenti attività:

- a) in collaborazione con partner locali, realizzazione e appoggio di progetti, programmi e azioni di sviluppo orientati verso la base, allo scopo di rafforzare le capacità di autopromozione e di autonomia di persone e di gruppi sociali sfavoriti nonché di promuovere la giustizia sociale,
- b) consulenza e formazione di organizzazioni e attori attivi nella cooperazione allo sviluppo e nella cooperazione internazionale,
- c) promozione della presa di coscienza nella popolazione svizzera

- delle questioni di politica dello sviluppo e promozione della solidarietà, in particolare presso i giovani,
- d) partecipazione alla formazione di un'opinione e alle decisioni in Svizzera nell'ambito della politica dello sviluppo e degli obiettivi perseguiti da HELNETAS Swiss Intercooperation,
  - e) informazione dell'opinione pubblica sulle attività di HELNETAS Swiss Intercooperation e sulle relazioni tra la Svizzera e i paesi dell'Africa, dell'America latina, dell'Asia e dell'Europa orientale,
  - f) impegno a favore di una comprensione e di uno scambio culturale,
  - g) collaborazione e dialogo con organizzazioni private, enti pubblici e autorità in Svizzera e all'estero che perseguono gli stessi scopi o obiettivi simili.

(3) In tutte le sue attività, HELNETAS Swiss Intercooperation è attenta ai valori culturali delle popolazioni interessate e tiene conto degli imperativi sociali ed ecologici.

## II. Soci

### Art. 3

#### *Categorie di soci:*

- (1) Possono aderire all'associazione:
- a) le persone private,
  - b) le persone giuridiche di diritto privato e le corporazioni di diritto pubblico in qualità di soci collettivi.

### Art. 4

#### *Adesione*

- (1) L'adesione viene conseguita e rinnovata tramite pagamento della quota annua.
- (2) Il pagamento della quota comporta l'approvazione degli statuti dell'associazione.

### Art. 5

#### *Diritti e doveri*

- (1) I soci vengono informati regolarmente sulle attività di HELNETAS

Swiss Intercooperation.

(2) I soci devono versare ogni anno la loro quota. Non hanno nessun altro obbligo verso l'associazione.

#### *Art. 6*

#### *Cessazione dell'affiliazione*

(1) Ogni socio, in qualsiasi momento, può inoltrare per iscritto le sue dimissioni per la fine di un esercizio. Se un socio, nonostante un richiamo, non versa la quota, cessa automaticamente di essere socio.

(2) L'esclusione di un socio è di competenza del Comitato centrale e può essere notificata senza che ne vengano indicati i motivi. Nei 20 giorni seguenti la notifica dell'esclusione, il socio escluso può interporre ricorso mediante invio raccomandato all'istanza arbitrale. Dopo audizione, l'istanza arbitrale deciderà in forma definitiva.

### **III. Organi**

#### *Art. 7*

#### *Generalità*

Gli organi di HELVETAS Swiss Intercooperation sono:

- A. l'Assemblea generale
- B. il Comitato centrale
- C. la Direzione
- D. i Gruppi regionali
- E. l'Organo di revisione
- F. l'Istanza arbitrale

#### **A. L'Assemblea generale**

#### *Art. 8*

#### *Ruolo e composizione*

(1) L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione.

(2) Tutti i soci hanno il diritto di partecipare all'Assemblea generale.

### Convocazione

#### Art. 9

(1) L'Assemblea generale ordinaria si riunisce una volta l'anno, dopo la redazione del rapporto annuale e la chiusura dei conti dell'esercizio precedente. L'Assemblea è convocata dal Comitato centrale con almeno quattro settimane di anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno mediante un annuncio sul bollettino o sul sito internet dell'associazione, con un invito personale o in un qualsiasi altro modo adeguato.

(2) Un'Assemblea generale straordinaria può essere convocata:

- per decisione del Comitato centrale,
- su richiesta di un quinto dei soci.

Per il resto, la convocazione avviene come per l'Assemblea generale ordinaria.

#### Art. 10

### Competenze

L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

- a) adozione e revisione degli statuti,
- b) approvazione delle linee guida,
- c) approvazione del rapporto e dei conti annuali,
- d) elezione dei membri del Comitato centrale, della Presidenza e della Vicepresidenza per un mandato di due anni,
- e) elezione della Presidenza dell'Istanza arbitrale per un mandato di due anni,
- f) nomina dell'Organo di revisione per un mandato di un anno,
- g) definizione dell'importo della quota sociale,
- h) decisione sulla fusione con un'altra persona giuridica di diritto privato o con una corporazione di diritto pubblico,
- i) decisione in merito allo scioglimento dell'associazione.

#### Art. 11

### Presidenza e decisioni

(1) La Presidenza o la Vicepresidenza, presiede l'Assemblea generale.

(2) Tutti i soci hanno il diritto di presentare mozioni all'Assemblea generale. Queste devono essere deposte in forma scritta presso la Direzione almeno due settimane prima dell'Assemblea generale e devono figurare

all'ordine del giorno.

(3) Ciascun socio che abbia ricevuto una scheda di voto al momento dell'iscrizione all'Assemblea generale ha il diritto di voto.

(4) Le votazioni e le elezioni avvengono per alzata di mano, a meno che almeno un decimo dei presenti richieda il voto segreto.

(5) Con riserva del par. 7, le decisioni vengono prese a maggioranza semplice. In caso di parità, il voto del/della Presidente sarà determinante.

(6) Le elezioni avvengono per maggioranza assoluta al primo turno, a maggioranza relativa al secondo turno. In caso di parità di voti, la decisione verrà presa mediante estrazione a sorte.

(7) Per la modificazione degli statuti, lo scioglimento dell'associazione o la fusione con altre organizzazioni, è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti validi.

(8) Con riserva dell'art. 11 (9), nel caso di votazioni e decisioni, ciascun socio ha un voto.

(9) Nel caso di votazioni e decisioni, il socio collettivo Intercooperation ha il 25% dei voti presenti all'Assemblea generale.

## **B. Il Comitato centrale**

### *Art. 12*

#### *Convocazione*

Il Comitato centrale organizza il numero di sedute necessarie per lo svolgimento delle sue mansioni. Almeno due di esse sono considerate sessioni annuali ordinarie. Il Comitato centrale si riunisce su richiesta della Presidenza o di cinque membri del Comitato centrale; la convocazione scritta, comprendente l'ordine del giorno, è inviata entro un termine ragionevole.

### *Art. 13*

### *Competenze*

(1) Il Comitato centrale è l'organo direttivo di tutte le attività di HELLETAS Swiss Intercooperation e ne è responsabile davanti all'Assemblea generale. È composto generalmente da 15 membri.

(2) 5 seggi del Comitato centrale sono riservati al socio collettivo Intercooperation. Intercooperation propone al Comitato centrale i candidati per questi seggi.

### *Art. 14*

### *Presidenza e decisioni*

(1) La Presidenza o la Vicepresidenza presiede il Comitato centrale. Il Comitato centrale può deliberare quando sono presenti almeno otto membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità, il voto del/della Presidente è determinante. Per le elezioni, il voto si tiene a maggioranza assoluta al primo turno, a maggioranza relativa al secondo. In caso di parità, la decisione verrà presa mediante estrazione a sorte.

(2) Il/la Direttore/Direttrice e i membri della Direzione partecipano in forma consultiva alle riunioni del Comitato centrale. Secondo le necessità e i punti fissati all'ordine del giorno, i collaboratori competenti della sede centrale e delle Sedi regionali dipendenti dalla Direzione partecipano alle deliberazioni.

(3) Il Comitato centrale può prendere risoluzioni per mezzo di circolari. Per l'emanazione di una circolare è necessario l'accordo di due terzi dei membri del Comitato centrale. Le circolari devono essere messe a verbale e confermate durante la sessione ordinaria successiva.

### *Art. 15*

(2) I delegati consigliano, per ciò che li concerne, il Comitato centrale e la Direzione. Si occupano dello sviluppo di base e a lungo termine nel campo che compete loro, e propongono linee direttive al Comitato centrale. I delegati non hanno competenze direttive nei confronti della Direzione e non hanno alcuna responsabilità individuale.

### *Art. 16*

### *Commissioni*

(1) Il Comitato centrale può creare commissioni (permanenti o ad hoc) dotate, secondo i casi, delle competenze necessarie per trattare temi



specifici e risolvere determinati compiti.

(2) La Direzione è rappresentata in tutte le delegazioni e commissioni e ha voce consultiva.

#### *Art. 17*

### *Consiglio*

(1) Il Comitato centrale elegge, per un mandato di due anni, un Consiglio che lo affianca nelle questioni di politica dello sviluppo.

(2) Il Consiglio è composto da 5-10 personalità politicamente impegnate.

(3) Almeno un membro del Consiglio deve essere al contempo membro ordinario del Comitato centrale.

(4) Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno per affrontare questioni di politica dello sviluppo in presenza della Presidenza e della Direzione. Il Consiglio affianca HELVETAS Swiss Intercooperation per quanto riguarda i contatti con le Camere federali, il Consiglio federale e l'Amministrazione federale.

## **C. La Direzione**

#### *Art. 18*

### *Competenze*

(1) La Direzione è responsabile dell'attuazione di tutte le attività operative di HELVETAS Swiss Intercooperation in Svizzera e all'estero, conformemente alle direttive e alle decisioni dell'Assemblea generale e del Comitato centrale.

(2) La Direzione ha in particolare le seguenti competenze:

- a) la preparazione dell'Assemblea generale,
- b) la preparazione e la redazione delle proposte da sottoporre al Comitato centrale,
- c) la redazione del verbale delle decisioni prese dall'Assemblea generale e dal Comitato centrale,
- d) l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea generale e del Comitato

- centrale,
- e) la direzione delle attività operative di HELNETAS Swiss Intercooperation per quanto riguarda gli aspetti personali, organizzativi, specialistici e finanziari,
  - f) l'informazione di tutti gli organi e dei soci sugli sviluppi salienti dell'operato di HELNETAS Swiss Intercooperation,
  - g) i compiti, le responsabilità e le competenze della Direzione sono disciplinate in un regolamento separato.

(3) Le Sedi regionali nelle altre regioni della Svizzera svolgono i compiti assegnati dalla Direzione, da cui dipendono. La Direzione può delegare alle Sedi regionali alcune delle sue competenze, per quanto siano pertinenti al loro comprensorio.

(4) Possono essere istituite rappresentanze all'estero (l'elenco è allegato agli statuti). Esse sottostanno alla Direzione e portano avanti, sotto il controllo di quest'ultima, le attività di HELNETAS Swiss Intercooperation all'estero conformemente alle decisioni e alle linee direttive della Direzione e del Comitato centrale.

(5) I compiti, le responsabilità e le competenze delle rappresentanze all'estero sono disciplinati in un regolamento separato.

## **D. I Gruppi regionali**

### *Art. 19*

#### *Creazione di Gruppi regionali*

(1) Per favorire una presenza capillare di HELNETAS Swiss Intercooperation, in Svizzera e in Liechtenstein possono formarsi gruppi regionali.

(2) I Gruppi regionali si rinnovano autonomamente. La Direzione e le Sedi regionali li sostengono.

(3) I Gruppi regionali di HELNETAS Swiss Intercooperation non hanno una personalità giuridica propria. Essi sottostanno agli statuti di HELNETAS Swiss Intercooperation. Per le loro attività, il Comitato centrale

emana un regolamento vincolante.

#### *Art. 20*

#### *Compiti dei Gruppi regionali*

(1) I Gruppi regionali sostengono l'operato di HELVETAS Swiss Intercooperation con attività di informazione al pubblico, azioni ed eventi. Partecipano, su scala locale o regionale, alla raccolta dei fondi necessari alla realizzazione degli obiettivi di HELVETAS Swiss Intercooperation. Si prodigano inoltre al reclutamento di nuovi soci per l'associazione.

### **E. L'Organo di revisione**

#### *Art. 21*

#### *Competenze*

(1) L'Organo di revisione esamina la contabilità e i conti annuali dell'associazione, verifica che siano conformi ai preventivi approvati dal Comitato centrale, redige un rapporto ed elabora proposte per il Comitato centrale, all'attenzione dell'Assemblea generale. Esso può inoltre esercitare mansioni di controllo per conto della Confederazione o di altri finanziatori pubblici, purché ne abbia ricevuto l'incarico.

(2) L'Organo di revisione è formato da una società fiduciaria membro della Camera fiduciaria, Camera svizzera dei periti contabili, fiduciari e fiscali.

### **F. L'Istanza arbitrale**

#### *Art. 22*

#### *Compiti e competenze*

(1) È istituita un'Istanza arbitrale per trattare i ricorsi e i reclami di ogni sorta e regolare i conflitti esistenti tra gli organi dell'associazione. È composta di una Presidenza eletta dall'Assemblea generale e di almeno due assessori. Gli assessori vengono scelti dalla Presidenza in base al caso da giudicare, con l'accordo della parte in causa e della persona o dell'organo contro il quale è indirizzato il reclamo.

(2) Se la Presidenza si trovasse nell'impossibilità di scegliere gli assessori, può demandarne la nomina all'Assemblea generale. Alla Presidenza o alla carica di assessore possono essere elette solo le persone non facenti parte di un altro organo permanente di HELVETAS Swiss Intercooperation.

(3) L'Istanza arbitrale si pronuncia in base agli statuti e tenendo conto degli interessi di HELVETAS Swiss Intercooperation e delle sue attività. Le sue prese di posizione non pregiudicano la competenza dei tribunali ordinari.

(4) L'Istanza arbitrale entra in materia solo in presenza di una denuncia scritta. Deve informare per iscritto le persone e le istanze interessate in merito alla denuncia scritta e invitarle a una presa di posizione per iscritto.

## IV. Disposizioni finali

### Art. 23

#### *Scioglimento, fusione*

In caso di scioglimento o fusione, il Comitato centrale convoca un'Assemblea generale straordinaria che nomina una commissione incaricata della liquidazione o della fusione.

### Art. 24

#### *Attribuzione dell'attivo*

L'attivo rimanente dopo la liquidazione verrà devoluto, per decisione dell'Assemblea generale straordinaria, a una o più persone giuridiche di diritto privato e di utilità pubblica o a corporazioni di diritto pubblico che perseguono scopi analoghi a quelli di HELVETAS Swiss Intercooperation. Il saldo attivo può anche essere destinato a organizzazioni partner in Africa, in America latina, in Asia o in Europa orientale.

#### *Disposizione transitoria*

Lo statuto, i diritti e i doveri speciali del socio collettivo Intercooperation ai sensi degli artt. 11(9) e 13(2) dei presenti statuti sono da considerarsi disposizioni transitorie fino al 30.6.2016 dopo il completamento dell'unione oppure fino allo scioglimento della fondazione Intercooperation, qualora questa dovesse avvenire prima.

*Art. 26*

*Entrata in vigore*

Questi statuti sono stati approvati dall'Assemblea generale straordinaria di HELVETAS in data 9. Aprile 2011 a Zurigo e sostituiscono gli statuti decisi il 25 giugno 2010 a Weinfelden. Gli statuti entrano in vigore il giorno della decisione dell'Assemblea generale.

Zurigo, 11. Aprile 2011

HELVETAS Swiss Intercooperation

Peter H. Arbenz  
Presidente

Melchior Lengsfeld  
Direttore